



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Unità d'Italia, 7 – 34121 Trieste

Decreto presidenziale n. 22/PRES del 03/09/2020

OGGETTO: Disciplina udienze in presenza.

In considerazione della cessazione dello speciale regime processuale di cui agli artt. 84 del decreto-legge n. 18 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020 e del conseguente ritorno dei magistrati, degli avvocati e del pubblico nella sede del Tribunale, a far data dalle udienze, pubbliche e camerale, successive al 31 luglio;

Tenuto conto che:

- con deliberazione 29 luglio 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, III comma, del d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, il Consiglio dei ministri ha disposto la proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- in tale situazione devono doverosamente applicarsi, anche presso la Sede del TAR per il Friuli Venezia Giulia, le disposizioni attualmente vigenti, imposte e giustificate dalla rinnovata previsione dello stato di emergenza;
- il Plenum del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nella seduta pubblica svoltasi il 28 febbraio 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha invitato i titolari degli uffici giudiziari, ciascuno nel proprio ambito di competenza, ad adottare le misure precauzionali necessarie a tutela della salute pubblica;

Viste le prescrizioni ed accorgimenti, funzionali alla prevenzione e contenimento della diffusione di infezioni da coronavirus (SARS-CoV-2), indicate dall'Autorità Regionale competente e adottate con decreto Presidenziale n. 21.2020 con riferimento all'accesso degli utenti esterni presso gli Uffici del TAR FVG;

Ritenuto opportuno stabilire alcune regole per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale, nonché delle camere di consiglio riservate ai magistrati, con misure di cautela finalizzate ad evitare il sovraffollamento nei locali dell'ufficio, al fine di prevenire/minimizzare il rischio di eventuale trasmissione di agenti virali, nel rispetto delle misure di contenimento da emergenza Covid-19, salve diverse ulteriori disposizioni;

DECRETA

- 1) Al fine di limitare il numero degli utenti all'interno del Tribunale e minimizzare il rischio di assembramenti le cause saranno chiamate in fasce orarie differenziate. Nella determinazione del numero degli affari da inserire in ciascuna fascia si terrà conto della complessità della questione, del numero delle parti coinvolte e della presenza del/i medesimo/i difensore/i in più cause iscritte a ruolo. L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, verrà adottato con apposito Decreto e pubblicato sul sito istituzionale del TAR FVG.
- 2) E' necessario il rispetto delle fasce orarie da parte degli avvocati, con la conseguenza che

è possibile l'accesso al Tribunale dieci minuti prima dell'inizio della fascia oraria di pertinenza.

- 3) L'accesso al Tribunale sarà consentito solo agli utenti dotati di mascherina, che dovrà essere correttamente indossata, coprendo naso e bocca, e mantenuta per tutto il periodo di permanenza all'interno del Tribunale stesso.
- 4) Prima dell'accesso ai locali Tribunale sarà rilevata la temperatura degli avvocati e, per le udienze pubbliche, delle parti che vogliono assistere alla discussione; è inibito l'accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi.
- 5) Tutti gli accessi ai locali del Tribunale avverranno con registrazione dell'utenza da parte del personale incaricato tramite utilizzo di apposito registro, in modo da garantire e agevolare la tracciatura dei contatti, in caso di necessità. La compilazione del registro verrà richiesta anche agli avvocati presenti in udienza e per le udienze pubbliche alle parti che vogliono assistere alla discussione. A tal fine il personale addetto riceverà dalla segreteria un elenco delle cause da trattare per consentire l'ingresso ai soli soggetti che ne abbiano titolo.
- 6) Una volta entrati, gli utenti dovranno utilizzare prodotti per l'igiene delle mani, messi a loro disposizione, che andranno utilizzati nuovamente prima d'entrare nell'aula d'udienza.
- 7) All'interno dei locali del Tribunale e per tutta il periodo di permanenza dovrà essere rispettata la distanza interpersonale non inferiore a un metro e mezzo e dovranno essere evitati assembramenti.
- 8) Gli avvocati e le parti ammesse ad assistere alla discussione devono attendere la chiamata del ricorso di interesse nei luoghi dedicati, rispettando per tutto il periodo di permanenza i limiti di distanziamento di cui al punto precedente. Non è consentito sostare nel corridoio o, comunque, ingombrare le entrate e le uscite dalle sale.
- 9) Le sale di attesa e l'aula udienza saranno allestite con apposite sedute distanziate di almeno un metro e mezzo. Nell'aula udienza le postazioni dei membri del Collegio e del Segretario di udienza rispetteranno i limiti di distanziamento di cui sopra. La distanza tra l'ultima postazione dell'emiciclo e la prima fila dei banchi dedicata agli avvocati sarà di metri due.
- 10) I difensori sono esentati dall'uso della toga.
- 11) Al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, ciascuno dei difensori delle parti, l'uno indipendentemente dall'altro, senza necessità d'intesa, precedente o successiva, potrà comunicare anticipatamente alla Segreteria della Sezione che rinuncia alla discussione orale: ogni ulteriore contenuto della stessa dichiarazione sarà considerato ammissibile e rilevante soltanto se esposto nelle forme e nei termini del codice del processo amministrativo.
- 12) La rinuncia di cui al punto precedente non influirà sulla decisione del Collegio, tenuto anche conto che, secondo la legge processuale, i difensori sono sentiti nella camera di consiglio fissata per l'emanazione delle misure cautelari collegiali solo se ne facciano richiesta e il ricorso chiamato per la decisione di merito è assegnato a sentenza pur se i difensori non compaiano. In ogni caso, l'assenza, pur annunciata, non precluderà al Collegio di definire immediatamente la controversia nella fase cautelare con sentenza in forma semplificata, quando ne sussistano i presupposti di legge.
- 13) Soltanto nel caso in cui la richiesta di passaggio in decisione senza discussione riguardi

un affare da trattarsi in udienza pubblica, è consentito alle parti - in aggiunta agli altri atti difensivi da presentare nei termini previsti dal codice del processo amministrativo – di depositare, almeno due giorni liberi prima della data fissata per l'udienza, eventuali note, contenute in non più di cinque pagine.

- 14) Salva diversa determinazione, il pubblico può assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico alle aule d'udienza si riconosce priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione. Restano impregiudicate le prerogative del presidente nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza.

Le misure, come sopra definite, sono adottate sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, nella persona del suo Presidente, e valgono fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, fatte salve diverse successive determinazioni.

Il presente provvedimento è trasmesso, a cura della Segreteria, ai Magistrati, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, al Segretario Generale del TAR FVG, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Regione FVG, all'Avvocatura distrettuale dello Stato e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet del TAR FVG.

Il Presidente
dott.ssa Oria Settesoldi